

Disposizioni in attuazione dell'articolo 65 della l.r 10/2010, per l'organizzazione e le modalità di esercizio delle funzioni amministrative in materia di VIA e per il coordinamento delle autorizzazioni di competenza regionale ai sensi dell'articolo 7 bis, comma 8, del d.lgs. 152/2006. Modifiche al d.p.g.r. n. 19/R/2017.

Testo vigente	<i>Testo modificato</i>
<p>Regolamento regionale recante disposizioni per il coordinamento delle procedure di VIA e AIA e per il raccordo tecnico istruttorio di valutazione delle modifiche di installazioni e di impianti in ambito di VIA, AIA, autorizzazione unica rifiuti ed AUA, in attuazione dell'articolo 65 della l.r. 10/2010 .</p> <p>PREAMBOLO</p> <p>Visto l'articolo 117, comma terzo e comma sesto, della Costituzione;</p> <p>Visto l'articolo 42 dello Statuto;</p> <p>Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 (Norme in materia ambientale);</p> <p>Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 (Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione</p>	<p>Disposizioni per il coordinamento delle procedure finalizzate all'adozione del provvedimento autorizzatorio unico regionale e per il raccordo tecnico istruttorio delle procedure di VIA con i procedimenti autorizzativi ambientali di competenza regionale, in attuazione dell'articolo 65 della l.r. 10/2010.</p> <p>PREAMBOLO</p> <p>Visto l'articolo 117, comma terzo e comma sesto, della Costituzione;</p> <p>Visto l'articolo 42 dello Statuto;</p> <p>Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 (Norme in materia ambientale)</p> <p>Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 (Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 , convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35), in materia di autorizzazione unica ambientale (AUA);</p> <p>Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);</p> <p>Vista la legge regionale 12 febbraio 2010, n.10 come da ultimo modificata dalla</p>

integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 , convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35), in materia di autorizzazione unica ambientale (AUA);

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);

Vista la legge regionale 12 febbraio 2010, n.10 come da ultimo modificata dalla l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 (“Nuove disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di autorizzazione unica ambientale (AUA)”);

Vista la legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e per la bonifica dei siti inquinati), in materia di rifiuti e bonifiche;

Vista la legge regionale 23 luglio 2009 n. 40 (Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell’attività amministrativa);

Vista la legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”. Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014”);

Visto il parere del Comitato direzionale espresso nella seduta del 22 dicembre 2016;

Vista la preliminare deliberazione della Giunta regionale di adozione dello schema di regolamento del 14 febbraio 2017, n. 103;

Visto il parere della competente struttura di cui all’articolo 17, comma 4 del Regolamento interno della Giunta regionale 19 luglio 2016, n. 5;

Visto il parere favorevole della IV commissione consiliare, espresso nella seduta del 9 marzo 2017;

l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 (“Nuove disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di autorizzazione unica ambientale (AUA)”);

Vista la legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e per la bonifica dei siti inquinati), in materia di rifiuti e bonifiche;

Vista la legge regionale 23 luglio 2009 n. 40 (Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell’attività amministrativa);

Vista la legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”. Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014”);

Visto il parere del Comitato direzionale espresso nella seduta del 22 dicembre 2016;

Vista la preliminare deliberazione della Giunta regionale di adozione dello schema di regolamento del 14 febbraio 2017, n. 103;

Visto il parere della competente struttura di cui all’articolo 17, comma 4 del Regolamento interno della Giunta regionale 19 luglio 2016, n. 5;

Visto il parere favorevole della IV commissione consiliare, espresso nella seduta del 9 marzo 2017;

Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 27 febbraio 2017;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 3 aprile 2017, n. 333;

Considerato quanto segue:

Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 27 febbraio 2017;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 3 aprile 2017, n. 333;

Considerato quanto segue:

1. il presente regolamento, in attuazione dell'articolo 65, comma 1, della l.r. 10/2010, disciplina le modalità di attuazione delle procedure di VIA recependo, in particolare, le finalità e i contenuti dell'articolo 73 bis della medesima legge, in materia di raccordo tra le procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di autorizzazione integrata ambientale (AIA);

2. tale disciplina definisce un procedimento coordinato di VIA e di AIA e si rende necessaria al fine di snellire e semplificare le procedure amministrative, evitando la duplicazione degli adempimenti amministrativi richiesti al proponente;

3. il procedimento coordinato garantisce un analogo livello di tutela ambientale e di partecipazione del pubblico, rispetto alla effettuazione di autonomi e separati procedimenti di VIA e di AIA;

4. è opportuno inoltre prevedere disposizioni volte a garantire il raccordo tecnico e istruttorio delle valutazioni inerenti la sostanzialità o non sostanzialità delle modifiche, nell'ambito della procedure di VIA, di AIA, di AUA e di autorizzazione unica rifiuti di cui all'articolo 208 del d.lgs. 152/2006 ;

5. è altresì opportuno definire modalità di snellimento e raccordo procedurale per lo svolgimento dei procedimenti di valutazione di cui all'articolo 43, comma 6, della l.r. 10/2010 ("VIA postuma");

6. è infine necessario dare piena attuazione alle finalità semplificazione e concentrazione procedimentale di cui all'**articolo 14, comma 4, della l. 241/1990**, prevedendo l'estensione delle modalità di coordinamento disciplinate dal capo II, in quanto compatibili, al raccordo tra la procedura via ed altri procedimenti amministrativi di competenza regionale, ai fini del rilascio coordinato, nell'ambito della conferenza di servizi di VIA regionale, di tutti gli assenso necessari alla

1. il presente regolamento, in attuazione dell'**articolo 65, comma 1, della l.r. 10/2010**, disciplina le modalità di attuazione delle procedure di VIA recependo, in particolare, le finalità e i contenuti dell'articolo 73 bis della medesima legge, ~~in materia di raccordo tra le procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di autorizzazione integrata ambientale (AIA);~~

~~2. tale disciplina definisce un procedimento coordinato di VIA e di AIA e si rende necessaria al fine di snellire e semplificare le procedure amministrative, evitando la duplicazione degli adempimenti amministrativi richiesti al proponente;~~ **2. tale disciplina definisce le modalità operative di coordinamento finalizzate all'adozione del provvedimento autorizzatorio unico di cui all' articolo 73 bis della l.r. 10/2010, in attuazione dell' articolo 27 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006 , n.152 (Norme in materia ambientale) come introdotto dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104 (Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114.);**

~~3. il procedimento coordinato garantisce un analogo livello di tutela ambientale e di partecipazione del pubblico, rispetto alla effettuazione di autonomi e separati procedimenti di VIA e di AIA;~~

4. è opportuno inoltre prevedere disposizioni volte a garantire il raccordo tecnico e istruttorio delle valutazioni inerenti la sostanzialità o non sostanzialità delle modifiche, nell'ambito della procedure di VIA, di AIA, di AUA e di autorizzazione unica rifiuti di cui all' articolo 208 del d.lgs. 152/2006;

~~5. è altresì opportuno definire modalità di snellimento e raccordo procedurale per lo svolgimento dei procedimenti di valutazione di cui all'**articolo 43, comma 6, della l.r. 10/2010** ("VIA postuma")~~

5. è altresì opportuno prevedere disposizioni specifiche recanti indirizzi applicativi per lo svolgimento delle procedure di verifica di assoggettabilità a VIA e di VIA postume ai sensi all' articolo 43, comma 6 della l.r. 10/2010 ("VIA postuma");

<p>realizzazione del progetto in valutazione.</p>	<p>6. è infine necessario dare piena attuazione alle finalità semplificazione e concentrazione procedimentale di cui all'articolo 14, comma 4, della l. 241/1990, prevedendo l'estensione delle modalità di coordinamento disciplinate dal capo II, in quanto compatibili, al raccordo tra la procedura via ed altri procedimenti amministrativi di competenza regionale, ai fini del rilascio coordinato, nell'ambito della conferenza di servizi di VIA regionale, di tutti gli assenso necessari alla realizzazione del progetto in valutazione.</p>
<p style="text-align: center;">CAPO I Oggetto ed ambito di applicazione Art. 1 Oggetto ed ambito di applicazione</p> <p>1. Il presente regolamento, in attuazione dell'articolo 65 della legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 “Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di autorizzazione unica ambientale (AUA)” e nel rispetto della legislazione statale di riferimento, disciplina, con finalità di semplificazione amministrativa e di razionalizzazione dei procedimenti, le modalità di attuazione delle procedure del titolo III della medesima legge e dei connessi adempimenti tecnico amministrativi con riferimento:</p> <p>a) al coordinamento, in conformità alle disposizioni di coordinamento e semplificazione di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 (Norme in materia ambientale), dei procedimenti di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di valutazione di impatto ambientale (VIA), in caso di avvio contestuale delle due procedure ai sensi dell'articolo 73 bis della l.r. 10/2010, commi da 2 a 5;</p> <p>b) al coordinamento degli adempimenti tecnico-istruttori per la valutazione della sostanzialità o non sostanzialità delle modifiche relative a progetti sottoposti alle procedure di VIA e concernenti:</p> <p>1) installazioni soggette ad AIA ai sensi dell'articolo 29 bis e seguenti del d.lgs. 152/2006;</p> <p>2) impianti di smaltimento e recupero rifiuti soggetti ad autorizzazione unica ai sensi dell'articolo 208 del decreto medesimo, non ricadenti in AIA;</p> <p>3) impianti soggetti ad AUA ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 (Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad</p>	<p style="text-align: center;">CAPO I Oggetto ed ambito di applicazione Art. 1 Oggetto ed ambito di applicazione</p> <p>1. Il presente regolamento, in attuazione dell'articolo 65 della legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 “Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di autorizzazione unica ambientale (AUA)” e nel rispetto della legislazione statale di riferimento, disciplina, con finalità di semplificazione amministrativa e di razionalizzazione dei procedimenti, le modalità di attuazione delle procedure del titolo III della medesima legge e dei connessi adempimenti tecnico amministrativi con riferimento:</p> <p>a) alle modalità operative di coordinamento finalizzate all'adozione del provvedimento autorizzatorio unico regionale di cui all'articolo 27 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 (Norme in materia ambientale) e all'articolo 73 bis della l.r. 10/2010 ;</p> <p>b) al coordinamento degli adempimenti tecnico-istruttori per la valutazione della sostanzialità o non sostanzialità delle modifiche relative a progetti sottoposti alle procedure di VIA e concernenti:</p> <p>1) installazioni soggette ad AIA ai sensi dell'articolo 29 bis e seguenti del d.lgs. 152/2006;</p> <p>2) impianti di smaltimento e recupero rifiuti soggetti ad autorizzazione unica ai sensi dell'articolo 208 del decreto medesimo, non ricadenti in AIA;</p> <p>3) impianti soggetti ad AUA ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 (Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con</p>

<p>autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35);</p> <p>c) a forme di snellimento e raccordo procedurale per lo svolgimento dei procedimenti di valutazione di cui all'articolo 43 comma 6 della l.r. 10/2010.</p> <p>2. Le disposizioni di coordinamento di cui al comma 1, lettera a) non trovano applicazione per i progetti ricadenti nell'allegato IV alla parte seconda del d.lgs. 152/2006, sottoposti alla procedura di verifica di assoggettabilità, in relazione ai quali il provvedimento di rilascio dell'AIA non può essere adottato fino all'adozione del provvedimento di esclusione dalla VIA. E' fatto salvo quanto disposto al capo IV del presente regolamento.</p>	<p>modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35);</p> <p>c) ad indirizzi applicativi in materia di procedimenti di valutazione di cui all'articolo 43 comma 6 della l.r. 10/2010.</p> <p>2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a) non trovano applicazione per i progetti ricadenti nell'allegato IV alla parte seconda del d.lgs. 152/2006, sottoposti alla procedura di verifica di assoggettabilità, in relazione ai quali il provvedimento di rilascio del titolo abilitativo alla realizzazione e all'esercizio del progetto non può essere adottato fino all'adozione del provvedimento di esclusione dalla VIA.</p>
<p>CAPO II Disposizioni per il coordinamento delle procedure di VIA e AIA</p> <p>Art.2 Presentazione dell'istanza e verifica della completezza formale della documentazione</p> <p>1. Il soggetto proponente che intenda avvalersi del coordinamento procedimentale di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) presenta alla struttura regionale competente per il rilascio dell'AIA, di seguito denominata “struttura procedente” un'unica istanza contenente gli elementi previsti dalle rispettive normative in materia di VIA e di AIA corredata della documentazione progettuale e ambientale di cui all'articolo 23 del d.lgs. 152/2006, e integrata dalle informazioni e dagli elaborati previsti dall'articolo 10, comma 1 bis del medesimo decreto, ivi incluse le attestazioni del pagamento dei rispettivi oneri istruttori.</p> <p>All'istanza è inoltre allegata la documentazione prevista per il rilascio di eventuali ulteriori atti di assenso richiesti, necessari alla realizzazione del progetto.</p> <p>2. Contestualmente alla presentazione dell'istanza e dell'allegata documentazione progettuale ed ambientale, si dà luogo alla pubblicazione dell'avviso, predisposto dal proponente, con le modalità di cui all'articolo 24 del d.lgs. 152/2006.</p> <p>Nell'avviso è data evidenza che il progetto è sottoposto al procedimento coordinato di VIA e di AIA e sono riportati gli elementi previsti dalle normative di riferimento. Un avviso è inoltre contestualmente pubblicato, a cura della struttura operativa per la VIA di cui all'articolo 47 della l.r. 10/2010, di seguito denominata “struttura operativa”, sul sito web della Regione Toscana.</p> <p>3. Sul sito web della Regione Toscana sono pubblicati specifici fac-simile di</p>	<p>CAPO II (abrogato)</p> <p>articoli da 2 a 7 abrogati</p>

istanza e di avviso al pubblico.

4. La struttura regionale procedente, in raccordo con la struttura operativa e con il supporto delle altre strutture regionali interessate nonché delle amministrazioni competenti al rilascio degli atti di assenso richiesti, procede all'esame preliminare e coordinato della documentazione di cui ai commi 1 e 2, verificandone la completezza formale sia ai fini VIA che ai fini autorizzativi. Ove necessario, entro trenta giorni dalla presentazione della istanza, richiede al proponente, in un'unica soluzione, l'integrazione formale della documentazione assegnando un termine non superiore a 30 giorni per la consegna della medesima, fatta salva la facoltà del proponente di chiedere una proroga, ai sensi degli articoli 23, comma 4 e 29 ter, comma 4 del d.lgs.152/2006.

5. Il procedimento si intende interrotto fino alla presentazione, entro la scadenza stabilita, dell'integrazione formale della documentazione di cui al comma 4. Decorso inutilmente il termine stabilito o prorogato per la presentazione della documentazione richiesta, l'istanza si intende ritirata ed il procedimento è archiviato.

Art.3

Istruttoria tecnica del procedimento VIA AIA. Conferenza di servizi

1. Conclusa positivamente la fase di verifica di completezza formale ai sensi dell'articolo 2, la struttura procedente e la struttura operativa svolgono le attività di cui ai commi 2 e 3 coordinandosi al fine di garantire l'integrazione dell'istruttoria tecnica del procedimento di VIA e AIA.

2. La struttura procedente:

a) comunica al proponente e ai soggetti interessati l'avvio del procedimento coordinato di VIA e AIA;

b) cura gli adempimenti tecnico- istruttori del procedimento relativi all' AIA;

c) convoca , ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14, comma 4 della legge 7 agosto 1990, n.241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), la conferenza di servizi per il rilascio coordinato dell'AIA e di tutti gli altri atti di assenso necessari alla realizzazione del progetto.

3. La struttura operativa cura gli adempimenti tecnico-istruttori del procedimento relativi alla VIA con il supporto degli enti e delle strutture regionali di cui all'articolo 47 della l.r. 10/2010 nonché le fasi di cui agli articoli 4 e 5 in raccordo

con la struttura precedente.

4. La conferenza di cui al comma 1, lettera c), si articola:

a) in una o più riunioni preliminari di carattere istruttorio, cui possono partecipare tutte le strutture regionali e gli enti interessati, nell'ambito delle quali si procede in particolare:

1) alla ricognizione contestuale delle eventuali esigenze di integrazioni e chiarimenti documentali ai fini della pronuncia di compatibilità ambientale, dell'AIA e degli altri atti di assenso richiesti;

2) all'esame contestuale delle problematiche concernenti la realizzazione del progetto ai fini della valutazione della sussistenza delle condizioni per il rilascio dell'AIA, e degli altri atti di assenso richiesti;

3) alla verifica della sussistenza delle condizioni di compatibilità ambientale del progetto mediante l'analisi integrata degli esiti della istruttoria tecnica interdisciplinare, tenuto conto dei pareri e dei contributi tecnico-istruttori pervenuti dai soggetti competenti in materia ambientale;

b) in una o più riunioni a carattere decisorio nell'ambito delle quali, qualora sussistano le condizioni di compatibilità ambientale, sono rilasciati l'AIA e le eventuali ulteriori determinazioni in materia ambientale nonché tutti gli altri atti di assenso comunque denominati necessari alla realizzazione del progetto, ai sensi e per gli effetti degli articoli 14, comma 4 e 14 ter della l. 241/1990.

5. Ai fini della partecipazione alla fase decisoria della conferenza di servizi di cui al comma 4, lettera b), la struttura regionale precedente si coordina, ai sensi della legge regionale 23 luglio 2009 n. 40 (Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa), con le strutture regionali coinvolte nel rilascio degli atti di assenso per la formazione della posizione unica regionale.

6. Qualora con riferimento alla specifica installazione oggetto di valutazione, a causa del livello di definizione degli elaborati progettuali, non sia possibile il rilascio coordinato di tutti gli atti di assenso richiesti, necessari alla realizzazione del progetto, la conferenza dei servizi prevede modalità e tempi per il rilascio degli atti di assenso residui e per il coordinamento delle rispettive procedure di rilascio da parte dei soggetti competenti.

Partecipazione del pubblico

1. Chiunque, entro 60 giorni dalla pubblicazione dell'avviso ai sensi dell'articolo 2 comma 2, può presentare osservazioni o memorie scritte in merito alla documentazione presentata dal proponente ai fini della VIA o a fini AIA alla struttura regionale procedente che la trasmette alla struttura operativa ai fini dello svolgimento della fase di partecipazione del pubblico.
2. Le osservazioni pervenute sono portate a conoscenza della conferenza, nell'ambito delle riunioni preliminari di cui all'articolo 3, comma 4 lettera a), a cura della struttura operativa.
3. Nel caso in cui, in esito all'istruttoria coordinata e alle sedute preliminari della conferenza di servizi, la documentazione integrativa e di chiarimento richiesta al proponente risulti sostanziale ai sensi dell'articolo 5, la struttura operativa dispone la pubblicazione di un nuovo avviso secondo le modalità di cui all'articolo 2 comma 2 e dà luogo nuovamente alla partecipazione del pubblico secondo le modalità di cui al comma 1.
4. La documentazione presentata dal proponente, unitamente alle eventuali osservazioni e controdeduzioni pervenute, è pubblicata sul sito web della Regione Toscana, fatte salve le ragioni di riservatezza, di tutela del segreto industriale e commerciale e di riservatezza dei dati di rilievo naturalistico.

Art.5

Integrazioni e chiarimenti documentali

1. Entro novanta giorni dall'avvio del procedimento, in esito all'istruttoria coordinata e sulla base delle esigenze rappresentate nelle sedute preliminari della conferenza di servizi di cui all'articolo 3, comma 4 lettera a), la struttura operativa può richiedere al proponente integrazioni e chiarimenti in merito alla documentazione presentata, relative agli aspetti di pertinenza della VIA, dell'AIA o degli altri atti di assenso richiesti.
2. La richiesta di integrazioni e chiarimenti di cui al comma 1 reca espressa indicazione della eventuale sostanzialità delle medesime e della conseguente necessità della pubblicazione di nuovo avviso, secondo quanto indicato all'articolo 4, comma 3.
3. Il soggetto proponente deposita le integrazioni presso la struttura operativa entro quarantacinque giorni dalla richiesta, eventualmente prorogabili, su istanza del

proponente, di ulteriori quarantacinque giorni.

4. E' fatta salva, per il soggetto proponente, la facoltà prevista dall'articolo 24, comma 9, del d.lgs. 152/2006, in merito alla presentazione di integrazioni volontarie.

Art.6

Conclusione del procedimento coordinato: provvedimento unico di VIA ed AIA

1. Entro il termine del procedimento di cui agli articoli 24 e 26 del d.lgs. 152/2006, la Giunta regionale, sulla base degli esiti della conferenza di servizi:

- a) esprime, nell'esercizio della propria discrezionalità politico-amministrativa, la pronuncia di compatibilità ambientale;
- b) adotta contestualmente, ai sensi dell'articolo 14 ter, comma 7, della l. 241/1990, la determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizio in ordine al rilascio coordinato dell'AIA e degli altri atti di assenso richiesti, ove sussistano le condizioni di compatibilità ambientale.

Art.7

Adempimenti successivi al rilascio del provvedimento unico

1. Le funzioni amministrative relative al rinnovo, al riesame, alla modifica, all'aggiornamento ed al controllo dell'AIA rilasciata nell'ambito del procedimento coordinato di cui al presente capo, nonché all'applicazione delle relative sanzioni, sono svolte dalla struttura regionale competente in materia di AIA, con le modalità previste agli articoli 29 octies, 29 nonies, 29 decies, 29 quattuordecies del d.lgs. 152/2006.

2. Le funzioni amministrative relative al rinnovo, alla modifica, all'aggiornamento ed al controllo degli altri titoli autorizzativi rilasciati nell'ambito del procedimento coordinato di cui al presente capo, sono espletate dalle competenti strutture regionali o, se diversi dalla Regione, dalle amministrazioni competenti al rilascio dei titoli stessi, secondo quanto previsto dalle normative di settore.

CAPO II BIS

Disposizioni di coordinamento finalizzate all'adozione del provvedimento autorizzatorio unico

Art. 7 bis

Progetti soggetti a VIA-di-competenza regionale

1. In applicazione dell'articolo 27 bis, comma 1, del d.lgs. 152/2006, il soggetto proponente presenta alla struttura operativa regionale, di cui all'articolo 47 della l.r. 10/2010, di seguito denominata “struttura operativa”, istanza di provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) corredata da:

a) la documentazione prevista ai fini VIA, comprendente l'illustrazione e la quantificazione delle ricadute socio-economiche del progetto, ai sensi dell'articolo 50, comma 3, della l.r. 10/2010;

b) lo studio di incidenza di cui all'allegato G al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n.357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche), ove necessario;

c) il piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo oppure il piano preliminare di utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120 (Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164), ove necessario;

d) l'elenco delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, richiesti per la realizzazione e l'esercizio del progetto;

e) la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore ai fini del rilascio delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, di cui alla lettera d).

2. Per i progetti relativi alle derivazioni e ai prelievi di acqua, soggetti a VIA, la presentazione dell'istanza di cui al comma 1 è subordinata al possesso, da parte del proponente, del titolo che lo individua quale legittimo istante, in esito allo svolgimento della procedura di concorrenza di cui all'articolo 46 del Regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 16 agosto 2016, n. 61/R (Regolamento di attuazione dell'articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela

della costa e degli abitati costieri” recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al d.p.g.r. 51/R/2015), ove prevista.

3. Sul sito web della Regione Toscana sono pubblicati specifici fac-simile di istanza e di avviso al pubblico.

4. La struttura operativa cura gli adempimenti di cui all'articolo 27 bis, commi da 1 a 7, del d.lgs. 152/2006, tra cui, in particolare:

a) la verifica di adeguatezza e di completezza formale della documentazione presentata dal proponente;

b) l'istruttoria della documentazione presentata dal proponente e l'eventuale richiesta di integrazioni;

c) la convocazione e la gestione della conferenza di servizi decisoria;

d) la redazione, sulla base degli esiti della conferenza di cui al punto c) della proposta di deliberazione della Giunta regionale che formalizza il provvedimento autorizzatorio unico regionale, di seguito denominato PAUR.

5. Alla conferenza di cui al comma 4, lettera c), partecipano il proponente e tutte le amministrazioni competenti o comunque potenzialmente interessate per il rilascio del provvedimento di VIA e dei titoli abilitativi richiesti per la realizzazione e l'esercizio del progetto. La conferenza, nel rispetto dei termini stabiliti dall'articolo 27 bis, comma 7, del d.lgs. 152/2006, si articola ove necessario:

a) in una o più riunioni propedeutiche di carattere istruttorio finalizzate all'esame delle problematiche concernenti la realizzazione e l'esercizio del progetto ai fini della verifica della sussistenza delle condizioni di compatibilità ambientale e delle condizioni per il rilascio degli atti di assenso richiesti;

b) in una o più riunioni a carattere decisivo nell'ambito delle quali, ove sussistano le condizioni di compatibilità ambientale, sono rilasciati gli atti di assenso, comunque denominati, richiesti per la realizzazione e l'esercizio del progetto.

6. La Regione partecipa alla conferenza di servizi con il proprio rappresentante unico (RUR) individuato nella struttura operativa ai sensi dell'articolo 26 della legge regionale 23 luglio 2009 n. 40 (Norme sul

procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa).

7. Nella posizione unica regionale di cui all'art. 26 ter della l.r. 40/2009 confluiscono le conclusioni dell'istruttoria svolta ai fini VIA, l'eventuale valutazione di incidenza e le determinazioni delle strutture regionali e delle amministrazioni riconducibili alla Regione. Sulla base dei lavori della conferenza di cui al comma 4, lettera c), la posizione unica regionale può essere aggiornata.

8. Le conclusioni dell'istruttoria svolta ai fini VIA, confluite nella posizione unica regionale, danno conto degli eventuali casi di incompatibilità del progetto che, ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), precludono il rilascio di una pronuncia positiva di compatibilità ambientale. In tal caso la conferenza di cui al comma 4, lettera c) ne prende atto e si conclude con una determinazione motivata negativa .

Art. 7 ter

Provvedimento autorizzatorio unico di competenza regionale

1. In esito alle conclusioni della conferenza di servizi, la Giunta regionale, con propria deliberazione, si esprime nell'esercizio della propria discrezionalità politica e amministrativa in ordine alla compatibilità ambientale del progetto e adotta contestualmente la determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi, entro il termine del procedimento di cui all'articolo 27 bis del d.lgs. 152/2006. Tale deliberazione costituisce il provvedimento autorizzatorio unico regionale e comprende il provvedimento di VIA e i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto, recandone l'indicazione esplicita.

2. Ove, in esito alle conclusioni della conferenza di servizi, la struttura operativa proponga alla Giunta regionale l'adozione di un provvedimento unico favorevole e la Giunta, sulla base di valutazioni di natura politico-amministrativa, ritenga non via siano le condizioni per il rilascio di un provvedimento di VIA favorevole, con propria decisione dà mandato al direttore della direzione regionale competente in materia di ambiente di comunicare al proponente il preavviso di rigetto, ai sensi dell'articolo 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di

	<p>procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.)”</p>
	<p style="text-align: center;">Art. 7 quater</p> <p style="text-align: center;">Progetti sottoposti a VIA di competenza dei comuni e degli enti parco regionali: provvedimento autorizzatorio unico</p> <p>1. In applicazione dell'art. 27 bis, comma 1, del d.lgs. 152/2006 il soggetto proponente presenta all'autorità competente per la VIA un'istanza corredata dalla documentazione di cui all'articolo 7 bis, comma 1.</p> <p>2. L'autorità competente per la VIA cura gli adempimenti di cui all'articolo 27 bis del d.lgs. 152/2006.</p> <p>3. La Regione partecipa alla conferenza di servizi indetta dall'autorità competente per la VIA con il proprio rappresentante unico individuato sulla base dei criteri di cui all'articolo 26 bis della l.r. 40/2009. Ai fini della formazione della posizione unica regionale si applica quanto previsto dall'articolo 26 ter, comma 3, della l.r. 40/2009.</p> <p>4. In applicazione dell'articolo 7 bis, comma 6, del d.lgs. 152/2006, gli enti parco regionali ed i comuni, assicurano, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, la separatezza delle funzioni confliggenti in relazione allo svolgimento dei procedimenti di VIA di propria competenza.</p>
<p style="text-align: center;">CAPO III</p> <p>Disposizioni per la valutazione delle modifiche di progetti, installazioni e impianti soggetti alle procedure di VIA e ad altri titoli autorizzativi ambientali</p>	<p style="text-align: center;">CAPO III</p> <p>Disposizioni per la valutazione di sostanzialità delle modifiche di progetti, installazioni e impianti soggetti alle procedure di VIA e ad altri titoli autorizzativi ambientali</p>
<p style="text-align: center;">Art. 8</p> <p>Raccordo tecnico istruttorio delle procedure di VIA e AIA per la valutazione della sostanzialità delle modifiche</p> <p>1. Il proponente che ravvisi la necessità di apportare modifiche non sostanziali alle caratteristiche o al funzionamento di un progetto già autorizzato, realizzato o in fase di realizzazione e relativo a una installazione compresa negli allegati III o IV e nell'allegato VIII alla parte seconda del d.lgs. 152/2006, presenta alla struttura regionale competente per il rilascio dell'AIA, per il tramite dello sportello unico per le attività produttive di cui al d.p.r. 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività</p>	<p style="text-align: center;">Art. 8</p> <p style="text-align: center;">Raccordo tecnico istruttorio delle valutazioni di sostanzialità delle modifiche di installazioni e di impianti nell'ambito delle procedure di VIA e di autorizzazione ambientale di competenza regionale</p> <p>1. Il proponente che ravvisi la necessità di apportare modifiche non sostanziali alle caratteristiche o al funzionamento di un progetto già autorizzato, realizzato o in fase di realizzazione, relativo a una installazione o ad un impianto compreso negli allegati III o IV alla parte seconda del d.lgs. 152/2006 e soggetto ad autorizzazione integrata ambientale regionale oppure soggetto alla autorizzazione di cui all'articolo 208 del d.lgs. 152/2006 oppure soggetto ad autorizzazione unica ambientale</p>

produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), di seguito "SUAP", un'istanza unica recante gli elementi della comunicazione ai sensi dell'articolo 29 nonies del medesimo decreto e dell'istanza di cui all'articolo 58 della l.r. 10/2010 per la valutazione della sostanzialità delle modifiche ai fini VIA.

2. L'istanza di cui al comma 1 è corredata della documentazione necessaria a dimostrare le evidenze tecniche a supporto della non sostanzialità delle modifiche proposte, sia a fini VIA che a fini AIA e a descrivere l'incidenza della modifica sulle condizioni dell'AIA vigente.

3. La struttura regionale competente in materia di AIA richiede alla struttura competente in materia di VIA, una verifica di completezza della documentazione di cui al comma 1 ed un parere vincolante in ordine alle valutazioni di sostanzialità delle modifiche proposte, ai sensi dell'articolo 58 della l.r. 10/2010.

4. La struttura competente in materia di VIA comunica alla struttura regionale competente in materia di AIA gli esiti della verifica di completezza della documentazione presentata, in modo da consentire alla struttura regionale competente in materia di AIA di richiedere al proponente, in un'unica soluzione, le eventuali integrazioni relative alla documentazione trasmessa e di fissarne i termini di presentazione, comunque non superiori a 30 giorni. Il termine conclusivo in ordine alle valutazioni di cui al comma 1 si intende sospeso fino all'acquisizione della documentazione integrativa.

5. La struttura competente in materia di VIA trasmette alla struttura regionale competente in materia di AIA il parere vincolante, ai sensi dell'articolo 58 della l.r. 10/2010, entro il termine di 30 giorni dalla richiesta di cui al comma 3, ovvero entro 20 giorni dal ricevimento della documentazione integrativa.

6. Entro il termine e secondo le modalità previste all'articolo 29 nonies, comma 1 del d.lgs. 152/2006, la struttura regionale competente in materia di AIA, visto il parere vincolante della struttura competente in materia di VIA, si esprime in merito alle modifiche proposte, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa di settore concernente la specifica tipologia progettuale, comunicando gli esiti dell'istruttoria al proponente, per il tramite del SUAP. .

7. La struttura regionale competente in materia di AIA:

a) nel caso in cui le modifiche siano valutate come non sostanziali, sia per la VIA che per l'AIA, aggiorna, ove necessario, l'autorizzazione e le relative condizioni, previa verifica del versamento degli oneri come determinato ai sensi degli articoli

di cui al d.p.r. 59/2013, presenta alla struttura regionale competente per l'autorizzazione, di seguito "struttura autorizzante" un'istanza unica recante gli elementi della comunicazione o istanza di modifica non sostanziale, previsti dalla pertinente normativa autorizzativa, e gli elementi per la valutazione preliminare di cui all'articolo 6, comma 9, del d.lgs. 152/2006 ed all'articolo 58 della l.r. 10/2010.

2. La struttura autorizzante mette a disposizione della struttura operativa la documentazione depositata dal proponente, per l'espressione del parere relativo alla sostanzialità o meno delle modifiche proposte, ai fini della normativa in materia di VIA. A tal fine la struttura autorizzante assegna alla struttura operativa un termine compatibile con il termine per la conclusione del procedimento di valutazione della sostanzialità o meno della modifica richiesta, previsto dalla normativa autorizzativa di settore.

3. Il parere di sostanzialità della modifica espresso ai fini delle procedure di VIA è vincolante per la valutazione di sostanzialità della modifica ai fini della autorizzazione della stessa.

4. Entro la scadenza del termine previsto dalla normativa di settore, la struttura autorizzante con proprio atto, si esprime in merito alla sostanzialità o meno delle modifiche proposte, dando conto delle risultanze delle valutazioni della struttura operativa o, se queste non sono state ancora acquisite, condizionando la realizzazione della modifica ritenuta non sostanziale ai fini autorizzativi all'espressione del parere di non sostanzialità ai sensi dell'articolo 58 della l.r. 10/2010.

5. Il proponente, qualora lo ritenga opportuno, ha facoltà di presentare alla struttura operativa un'istanza ai sensi dell'articolo 6, comma 9, del d.lgs 152/2006 e dell'articolo 58 della l.r. 10/2010, separatamente e prima della presentazione della comunicazione o della istanza di modifica non sostanziale alla struttura autorizzante, ai sensi della normativa autorizzativa di settore; in tal caso, alla istanza o alla comunicazione sono allegare, a pena di irricevibilità, le risultanze delle valutazioni effettuate dalla struttura operativa.

72 quinquies e 72 septies della l.r. 10/2010;
b) nel caso in cui ritenga che le modifiche siano sostanziali, invita il proponente a presentare la domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 29 nonies, comma 2, del d.lgs. 152/2006, fatti salvi gli obblighi in materia di VIA.

8. Il proponente, qualora lo ritenga opportuno, ha facoltà di presentare alla struttura competente in materia di VIA una istanza di cui all'articolo 58 della l.r. 10/2010, separatamente e prima della presentazione della comunicazione di modifica non sostanziale di cui all' articolo 29 nonies, comma 1 del d.lgs. 152/2006 alla struttura regionale competente in materia di AIA; in tal caso alla comunicazione di cui all'articolo 29 nonies, comma 1 sono allegate, a pena di irricevibilità, le risultanze delle valutazioni effettuate dalla struttura competente in materia di VIA.

Art. 9

Raccordo tecnico istruttorio delle procedure di VIA e di autorizzazione di cui all'articolo 208 del d.lgs. 152/2006 per la valutazione di sostanzialità delle modifiche

1. Il proponente che ravvisi la necessità di apportare modifiche non sostanziali alle caratteristiche o al funzionamento di un progetto relativo ad un impianto di cui all'articolo 208 del d.lgs. 152/2006, già autorizzato, realizzato o in fase di realizzazione, compreso negli allegati III o IV alla parte seconda del d.lgs. 152/2006, presenta alla struttura regionale autorizzante per il tramite del SUAP un'unica istanza contenente gli elementi previsti dal regolamento regionale approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 29 marzo 2017, n. 13/R (Regolamento recante disposizioni per l'esercizio delle funzioni autorizzatorie regionali in materia ambientale in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati); dell'articolo 76 bis della legge regionale 12 febbraio 2010, n.10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica "VAS", di valutazione di impatto ambientale "VIA", di autorizzazione integrata ambientale "AIA" e di autorizzazione unica ambientale "AUA"); dell'articolo 13, comma 1, lettera a) della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento); dell'articolo 16 della legge regionale 11 febbraio 2010, n.9 (Norme per la tutela della qualità dell'aria ambiente). Modifiche al regolamento 25 febbraio 2004, n. 14/r "Regolamento regionale di attuazione ai sensi della lettera e), comma 1, dell'articolo 5 della legge regionale 18 maggio

Art 9

Raccordo tecnico istruttorio delle procedure di VIA e di autorizzazione di cui all'articolo 208 del d.lgs. 152/2006 per la valutazione di sostanzialità delle modifiche

abrogato

1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati)”) e dall'articolo 58 della l.r. 10/2010 per la valutazione della sostanzialità delle modifiche ai fini VIA.

2. L'istanza di cui al comma 1 è corredata dalla documentazione necessaria a dimostrare le evidenze tecniche a supporto della non sostanzialità delle modifiche, sia ai fini autorizzativi che ai fini VIA e a descrivere l'incidenza della modifica sulle condizioni dell'autorizzazione unica vigente.

3. La struttura regionale autorizzante richiede alla struttura competente in materia di VIA, una verifica di completezza della documentazione di cui al comma 1 ed un parere vincolante in ordine alle valutazioni di sostanzialità delle modifiche proposte, ai sensi dell'articolo 58 della l.r. 10/2010.

4. La struttura competente in materia di VIA comunica alla struttura regionale autorizzante gli esiti della verifica di completezza della documentazione presentata, in modo da consentire alla struttura regionale autorizzante di richiedere al proponente, in un'unica soluzione, le eventuali integrazioni relative alla documentazione trasmessa e di fissarne i termini di presentazione, comunque non superiori a 30 giorni. Il termine conclusivo in ordine alle valutazioni di cui al comma 1 si intende sospeso fino all'acquisizione della documentazione integrativa.

5. La struttura competente in materia di VIA trasmette alla struttura regionale autorizzante il parere vincolante, ai sensi dell'articolo 58 l.r. 10/2010, entro il termine di 30 giorni dalla richiesta di cui al comma 3, ovvero entro 20 giorni dal ricevimento della documentazione integrativa.

6. Entro il termine e secondo le modalità previste dalla normativa in materia di rifiuti, la struttura regionale autorizzante, visto il parere della struttura competente in materia di VIA, si esprime in merito alle modifiche proposte, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa di settore concernente la specifica tipologia progettuale, comunicando gli esiti dell'istruttoria al proponente, per il tramite del SUAP.

7. La struttura regionale autorizzante:

a) nel caso in cui le modifiche siano valutate come non sostanziali, sia per la VIA che per l'autorizzazione unica, aggiorna, ove necessario, l'autorizzazione e le relative condizioni, previa verifica del versamento degli eventuali oneri;

b) nel caso in cui ritenga che le modifiche siano sostanziali, invita il proponente a presentare la domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 208 del d.lgs.

152/2006, fatti salvi gli obblighi in materia di VIA.

8. Il proponente, qualora lo ritenga opportuno, ha facoltà di presentare alla struttura competente in materia di VIA una istanza di cui all'articolo 58 della l.r. 10/2010, separatamente e prima della presentazione della istanza di modifica non sostanziale ai fini autorizzativi; in tal caso alla istanza presentata ai fini autorizzativi sono allegate, a pena di irricevibilità, le risultanze delle valutazioni effettuate dalla struttura competente in materia di VIA.

Art. 10

Raccordo tecnico istruttorio delle procedure di VIA e di AUA per la valutazione di sostanzialità delle modifiche

1. Il proponente che ravvisi la necessità di apportare modifiche non sostanziali alle caratteristiche o al funzionamento di una attività o progetto di un impianto già autorizzato, realizzato o in fase di realizzazione, soggetto ad AUA e compreso tra quelli elencati negli allegati III o IV alla parte seconda del d.lgs. 152/2006, per il tramite del SUAP presenta alla struttura regionale competente in materia di AUA una unica istanza contenente gli elementi della comunicazione di modifica ai sensi dell'articolo 6 del d.p.r. 59/2013 e dell'istanza di cui all'articolo 58 della l.r. 10/2010, per la valutazione della sostanzialità delle modifiche ai fini della VIA.

2. L'istanza di cui al comma 1 è corredata della documentazione necessaria a valutare la sostanzialità o meno ai fini della VIA e ai fini dell'AUA, in base alle condizioni definite dalle normative settoriali relative ai titoli abilitativi compresi nell'AUA stessa.

3. La struttura regionale competente in materia di AUA richiede alla struttura competente in materia di VIA una verifica di completezza della documentazione di cui al comma 1 ed un parere vincolante in ordine alle valutazioni di sostanzialità delle modifiche proposte, ai sensi dell'articolo 58 della l.r. 10/2010.

4. La struttura competente in materia di VIA comunica alla struttura regionale autorizzante gli esiti della verifica di completezza della documentazione presentata, in modo da consentire alla struttura regionale competente in materia di AUA di richiedere al proponente, in una unica soluzione, le eventuali integrazioni relative alla documentazione trasmessa e di fissarne i termini di presentazione, comunque non superiori a 30 giorni. Il termine conclusivo in ordine alle valutazioni di cui al comma 1 si intende sospeso fino all'acquisizione della

Art. 10

Raccordo tecnico istruttorio delle procedure di VIA e di AUA per la valutazione di sostanzialità delle modifiche

abrogato

<p>documentazione integrativa.</p> <p>5. La struttura competente in materia di VIA trasmette alla struttura regionale autorizzante il parere vincolante, ai sensi dell'articolo 58 l.r. 10/2010, entro il termine di 20 giorni dalla richiesta di cui al comma 2, ovvero entro 20 giorni dal ricevimento della eventuale documentazione integrativa.</p> <p>6. Entro il termine indicato all'articolo 6, comma 3 del d.p.r. 59/2013 la struttura regionale competente per l'adozione dell'AUA, visto il parere vincolante della struttura competente in materia di VIA, si esprime in merito alle modifiche proposte, nel rispetto delle disposizioni di cui al medesimo d.p.r. 59/2013 e della normativa di settore concernente la specifica tipologia di attività o progetto, comunicando gli esiti dell'istruttoria al proponente, per il tramite del SUAP.</p> <p>7. La struttura competente in materia di AUA:</p> <p>a) nel caso in cui le modifiche siano valutate come non sostanziali, sia per la VIA che per l'AUA, aggiorna, ove necessario, l'autorizzazione e le relative condizioni, previa verifica del versamento come determinato ai sensi dell'articolo 72 nonies della l.r 10/2010, laddove previsto;</p> <p>b) nel caso in cui ritenga che le modifiche siano sostanziali, invita il proponente a presentare la domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 6, comma 3 del d.p.r. 59/2013, fatti salvi gli obblighi in materia di VIA.</p> <p>8. Il proponente, qualora lo ritenga opportuno, ha facoltà di presentare alla struttura competente in materia di VIA una istanza di cui all'art. 58 della l.r. 10/2010, separatamente e prima della presentazione della istanza di modifica non sostanziale ai fini AUA ; in tal caso alla istanza presentata ai fini AUA sono allegate, a pena di irricevibilità, le risultanze delle valutazioni effettuate dalla struttura competente in materia di VIA.</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 11</p> <p style="text-align: center;">Criteri per la valutazione delle modifiche ai fini delle procedure di VIA</p> <p>1. Si considerano in ogni caso non sostanziali ai fini delle procedure di VIA, le modifiche relative ai progetti concernenti:</p> <p>a) interventi di adeguamento della installazione o dell'impianto alle migliori tecnologie disponibili (BAT) ed alle disposizioni normative di settore;</p> <p>b) interventi di adeguamento della installazione o dell'impianto alle prescrizioni degli organi di controllo, in materia di ambiente, tutela della salute e della sicurezza della popolazione e dei lavoratori.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 11</p> <p style="text-align: center;">Criteri per la valutazione delle modifiche ai fini delle procedure di VIA</p> <p>1. Si considerano in ogni caso non sostanziali ai fini delle procedure di VIA, le modifiche relative ai progetti concernenti:</p> <p>a) interventi di adeguamento della installazione o dell'impianto alle migliori tecnologie disponibili (BAT) ed alle disposizioni normative di settore, fatto salvo il caso in cui il progetto di adeguamento rientri, di per sé, in una delle tipologie progettuali di cui agli allegati III e IV alla parte seconda del d.lgs. 152/2006;</p>

	<p>b) interventi di adeguamento della installazione o dell'impianto alle prescrizioni degli organi di controllo, in materia di ambiente, tutela della salute e della sicurezza della popolazione e dei lavoratori, fatto salvo il caso in cui il progetto di adeguamento rientri, di per sé, in una delle tipologie progettuali di cui agli allegati III e IV alla parte seconda del d.lgs. 152/2006.</p>
<p>Art. 12 Ulteriori disposizioni procedurali per la valutazione di sostanzialità delle modifiche</p> <p>1. Nei casi di cui agli articoli 8, comma 1, 9, comma 1 e 10, comma 1, sul sito web della struttura regionale autorizzante e della struttura competente in materia di VIA sono pubblicati i modelli di istanza e comunicazione, a fini VIA ed a fini autorizzativi.</p> <p>2. Le disposizioni di raccordo di cui al presente capo si applicano anche quando l'autorità competente per la VIA è diversa dalla Regione. In tal caso la struttura regionale competente al rilascio del titolo autorizzativo acquisisce il parere vincolante dell'autorità di VIA, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 17 bis della l.241/1990.</p>	<p>Art. 12 Ulteriori disposizioni procedurali per la valutazione di sostanzialità delle modifiche</p> <p>1. Nei casi di cui all'articolo 8, comma 1, sul sito web della struttura regionale autorizzante e della struttura operativa regionale sono pubblicati i modelli di istanza, ai fini VIA e a fini autorizzativi.</p> <p>2. Le disposizioni di raccordo di cui al presente capo si applicano anche quando l'autorità competente per la VIA è diversa dalla Regione. In tal caso la struttura regionale competente al rilascio del titolo autorizzativo acquisisce il parere vincolante dell'autorità di VIA, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 17 bis della l.241/1990.</p>
<p>CAPO IV Disposizioni per lo snellimento e il raccordo procedurale dei procedimenti di VIA postuma e di AIA di competenza regionale</p>	<p>CAPO IV Disposizioni per lo snellimento e il raccordo procedurale dei procedimenti di VIA postuma e di AIA di competenza regionale</p> <p>abrogato</p>
<p>Art.13 Installazioni soggette a procedura di VIA e di AIA</p> <p>1. Nei casi di attività ed impianti in esercizio soggetti ad AIA ai sensi dell'articolo 29 bis e seguenti del d.lgs 152/2006 ed a VIA postuma di competenza regionale ai sensi all'articolo 43, comma 6 della l.r. 10/2010, il proponente presenta alla struttura regionale competente in materia di AIA, di seguito indicata “struttura regionale precedente”, un'istanza di avvio del procedimento coordinato di VIA e di riesame dell'AIA secondo le modalità di cui all'articolo 73 bis della l.r. 10/2010 e</p>	<p>Art.13 Installazioni soggette a procedura di VIA e di AIA</p> <p>abrogato</p>

<p>del capo II del presente regolamento.</p> <p>2. Il procedimento coordinato si svolge e si conclude con le modalità procedurali stabilite dalle norme di cui al comma 1.</p>	
<p style="text-align: center;"><i>Art.14</i></p> <p style="text-align: center;"><i>Installazioni soggette a procedura di verifica di assoggettabilità e di AIA</i></p> <p>1. Nei casi attività ed impianti in esercizio soggetti ad AIA ai sensi dell'articolo 29 e seguenti del d.lgs. 152/2006 ed a verifica di assoggettabilità a VIA postuma di competenza regionale, di cui all'articolo 43, comma 6, della l.r. 10/2010, il proponente presenta alla struttura regionale procedente, un'istanza di avvio del procedimento coordinato di verifica di assoggettabilità e di riesame dell'AIA, tenuto conto delle modalità procedurali di cui all'articolo 73 bis della l.r. 10/2010 e del capo II del presente regolamento, ove applicabili.</p> <p>2. Il procedimento coordinato assicura l'unicità delle fasi di verifica della completezza formale della documentazione allegata alla istanza, di partecipazione del pubblico, di consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale e degli altri soggetti interessati, di eventuale richiesta di integrazioni e chiarimenti, di valutazione degli impatti e di individuazione delle eventuali misure di mitigazione, compensazione e di monitoraggio.</p> <p>3. Ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del d.lgs. 152/2006, il provvedimento conclusivo del procedimento coordinato di cui al presente articolo, adottato dal responsabile dalla struttura regionale procedente, dispone in merito alla esclusione o meno dalla VIA del progetto in esame e, in caso di esclusione, dispone in merito al riesame dell'AIA.</p> <p>4. Nel caso in cui l'istruttoria coordinata di cui al comma 2 evidenzia la sussistenza di possibili effetti negativi e significativi sull'ambiente, è disposto l'assoggettamento a VIA del progetto ed il procedimento di riesame si interrompe, ferma restando la facoltà del proponente di attivare successivamente, il procedimento coordinato di VIA e di riesame dell'AIA, secondo le modalità di cui all'articolo 73 bis della l.r. 10/2010 e dell'articolo 13. In tal caso, il proponente ha facoltà di utilizzare le informazioni, i dati e le valutazioni già acquisite, nell'ambito dell'istruttoria coordinata di cui al presente articolo, facendone espresso richiamo nella documentazione da allegare all'istanza di procedimento coordinato di VIA e AIA.</p>	<p style="text-align: center;"><i>Art.14</i></p> <p style="text-align: center;"><i>Installazioni soggette a procedura di verifica di assoggettabilità e di AIA</i></p> <p>abrogato</p>
<p style="text-align: center;"><i>Art.15</i></p>	<p style="text-align: center;"><i>Art.15</i></p>

<p style="text-align: center;">Attività soggette alle procedure di VIA e non soggette ad AIA</p> <p>1. Nei casi di attività ed impianti in esercizio soggetti alle procedure di VIA, ma non soggetti ad AIA, le relative valutazioni sono svolte sul complesso delle opere e degli impianti di cui si compone l'attività in esame.</p> <p>2. Per le opere e gli impianti, o parte di essi, oggetto di eventuale modifica, le procedure sono finalizzate ad individuare, descrivere e valutare i relativi impatti sull'ambiente e si concludono con un giudizio in ordine alla compatibilità ambientale o meno delle modifiche medesime e con l'individuazione di eventuali misure di mitigazione, compensazione o monitoraggio.</p> <p>3. Per le opere e gli impianti esistenti, o parti di essi, non oggetto di modifica, le procedure di cui al comma 1 prendono in esame gli impatti determinati dall'attività in valutazione, come risultanti anche dai dati di monitoraggio raccolti nel tempo al fine di individuare specifiche misure, eventualmente necessarie, di mitigazione dell'impatto ambientale, nonché di compensazione e monitoraggio, tenuto conto anche della sostenibilità economico-finanziaria delle medesime misure in relazione all'attività esistente.</p> <p>4. Le valutazioni di cui ai commi 2 e 3 prendono in esame gli impatti cumulativi delle eventuali modifiche rispetto alle opere ed agli impianti esistenti, in modo tale da considerare l'effetto globale dell'attività in esame comprensivo delle modifiche e delle parti di opere ed impianti preesistenti e non incise dalle modifiche.</p>	<p style="text-align: center;">Attività soggette alle procedure di VIA e non soggette ad AIA</p> <p>abrogato</p>
<p style="text-align: center;"><i>Art.16</i> <i>Norme comuni per i procedimenti di valutazione postuma</i></p> <p>1. Le valutazioni svolte ai sensi delle disposizioni del presente capo tengono conto:</p> <p>a) che una parte o la totalità delle attività sono esistenti ed insediate da tempo sul territorio;</p> <p>b) della conformità dell'attività esistente a norme e standard in materia ambientale, come risultante dai dati di monitoraggio raccolti negli anni.</p> <p>2. Con deliberazione della Giunta regionale, adottata ai sensi dell'articolo 65, comma 3 della l.r. 10/2010, sono definite specifiche modalità organizzative nonché indirizzi operativi per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente capo.</p>	<p style="text-align: center;"><i>Art.16</i> Norme comuni per i procedimenti di valutazione postuma</p> <p>abrogato</p>
	CAPO V

CAPO V Norme finali	Norme finali
<p style="text-align: center;">Art. 17</p> <p>Disposizioni attuative per il coordinamento dei procedimenti di rilascio di titoli autorizzativi, concessori o di altri atti di assenso, nell'ambito della conferenza di VIA regionale</p> <p>1. Le modalità di coordinamento disciplinate dal capo II, in quanto compatibili, si applicano al raccordo tra la procedura di VIA e le procedure autorizzative in materia di ambiente ed energia di competenza regionale, ai fini del rilascio coordinato, ai sensi dell'articolo 14, comma 4 della l. 241/1990, di tutti gli atti di assenso necessari alla realizzazione del progetto sottoposto a valutazione, nell'ambito della conferenza di VIA regionale.</p> <p>2. Con deliberazione della Giunta regionale sono individuate:</p> <p>a) le ulteriori procedure autorizzative, concessorie o per l'approvazione dei progetti di competenza regionale, diverse da quelle di cui al comma 1, a cui si applicano, in quanto compatibili, le modalità di coordinamento di cui al capo II;</p> <p>b) le disposizioni del capo II applicabili al raccordo tra la procedura di Via e le procedure di cui al comma 1 e alla lettera a) e le relative modalità operative di coordinamento.</p>	<p style="text-align: center;">Art.17</p> <p style="text-align: center;">Disposizioni attuative per il coordinamento dei procedimenti di rilascio di titoli autorizzativi, concessori o di altri atti di assenso, nell'ambito della conferenza di VIA regionale</p> <p>abrogato</p>
	<p style="text-align: center;">Art. 17 bis</p> <p>Disposizioni particolari per lo svolgimento delle procedure di verifica di</p>

assoggettabilità a VIA e di VIA postume

1. Le procedure di verifica di assoggettabilità a VIA e di VIA postume di cui all'articolo 43 comma 6 della l.r. 10/2010 sono svolte sul complesso delle opere e degli impianti di cui si compone l'attività in esame.

2. La procedura di verifica di assoggettabilità postuma è finalizzata ad accertare se le opere e gli impianti esistenti, o parti di essi, oggetto o meno di modifica, possono determinare effetti significativi negativi sull'ambiente nonché, a specificare le eventuali condizioni ambientali richieste dal proponente ai sensi dell'articolo 19, comma 8, del D.Lgs. 152/2006.

3. Ai fini del comma 1 la procedura di VIA postuma:

a) per le parti di opere e impianti esistenti interessati da modifiche è finalizzata ad individuare, descrivere e valutare i relativi impatti sull'ambiente delle modifiche proposte e si conclude con un giudizio in ordine alla compatibilità ambientale o meno delle modifiche medesime e con l'individuazione di eventuali misure di mitigazione, compensazione o monitoraggio;

b) per le opere e gli impianti esistenti, o parti di essi, non oggetto di modifica, prende in esame gli impatti determinati dall'attività in valutazione, come risultanti anche dai dati di monitoraggio raccolti nel tempo, e si conclude con l'individuazione di specifiche misure, eventualmente necessarie, di mitigazione dell'impatto ambientale, nonché di compensazione e monitoraggio, tenuto conto anche della sostenibilità economico-finanziaria delle medesime misure in relazione all'attività esistente.

4. Le procedure di cui ai commi 2 e 3 prendono in esame gli impatti cumulativi delle eventuali modifiche rispetto alle opere e agli impianti esistenti, in modo tale da considerare l'effetto globale dell'attività in esame comprensivo delle modifiche e delle parti di opere ed impianti preesistenti e non incise dalle modifiche.

5. Le procedure postume di cui al presente articolo tengono conto:

a) che una parte o la totalità delle attività sono esistenti e insediate da tempo sul territorio;

b) della conformità dell'attività esistente a norme e standard in materia ambientale, come risultante dai dati di monitoraggio raccolti negli anni.

Art. 17 ter

Disposizioni attuative

1. Con deliberazione della Giunta regionale, adottata ai sensi dell'articolo 65, comma 3, della l.r. 10/2010, sono definite specifiche modalità organizzative, nonché indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni regionali disciplinate dal presente regolamento.

2. I comuni e gli enti parco regionali adottano disposizioni organizzative attuative del presente regolamento in conformità con i rispettivi ordinamenti.